FEASR

REGIONE DEL VENETO

PSR VENETO 2014-2020

FORMAZIONE a DISTANZA FaD

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Impegni e procedure per l'applicazione della condizionalità vegetale

(2° edizione 2021)

6, 7 e 13 Dicembre 2021

Cod. P4-43-21

VENETO AGRICOLTURA

Organismo di Formazione accreditato dalla Regione del Veneto

Condizionalità

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 113 del 4 maggio 2020 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 4 maggio 2020 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 18

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 marzo 2020.

Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A **DGR n. 645 del 20 maggio 2021**

Condizionalità

Piramide degli strumenti ambientali della PAC

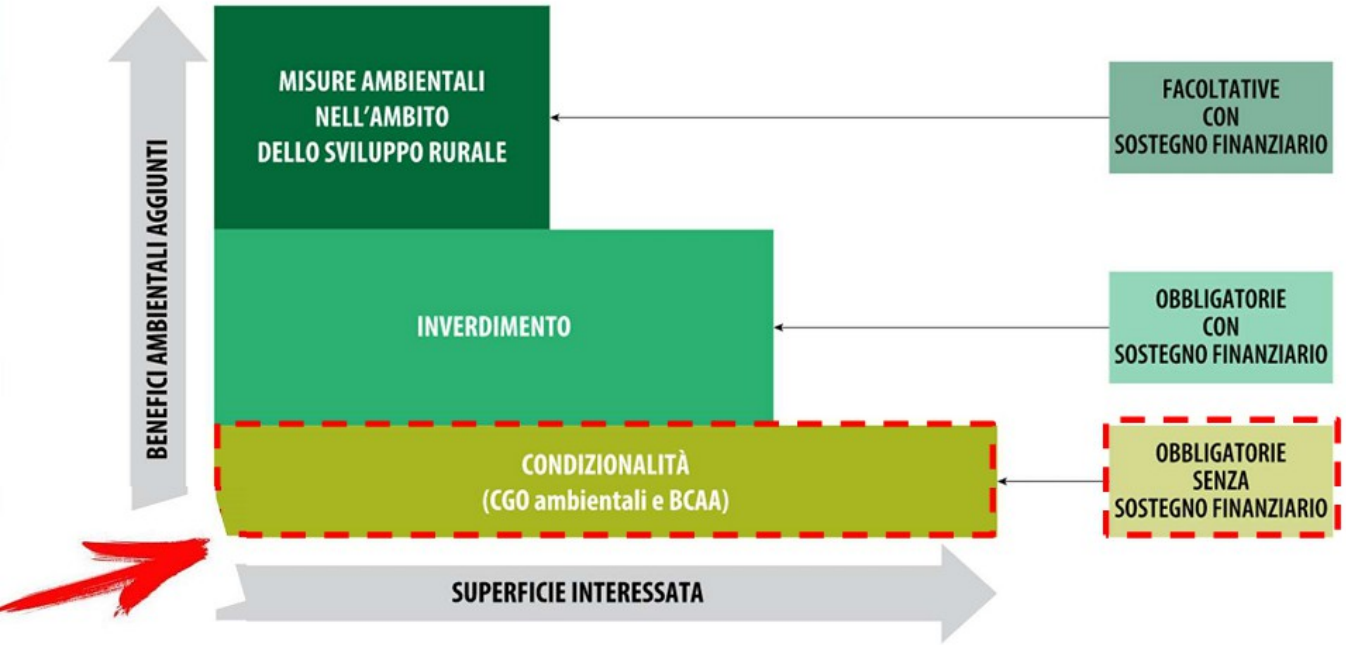

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del documento di lavoro della Commissione europea SWD(2016) 218 final.

Esempio:
Misure Agro-Climatico-Ambientali del PSR:

Impegni di Misura

+

Requisiti minimi (FERT, FIT)

+

Inverdimento
(greening)

+

Condizionalità

Condizionalità

Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)

SETTORE
AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

TEMA PRINCIPALE: ACQUE

CGO 1 (ex Atto A4) – Direttiva 91/676/CEE, del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Articoli 4 e 5
(GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)

Direttiva 91/676/CE
DIRETTIVA NITRATI

DM 7 aprile 2006
Norme sull'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

I° Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati del Veneto
DGR n. 2495 del 7 agosto 2006
DGR n. 2439 del 7 agosto 2007

Condizionalità

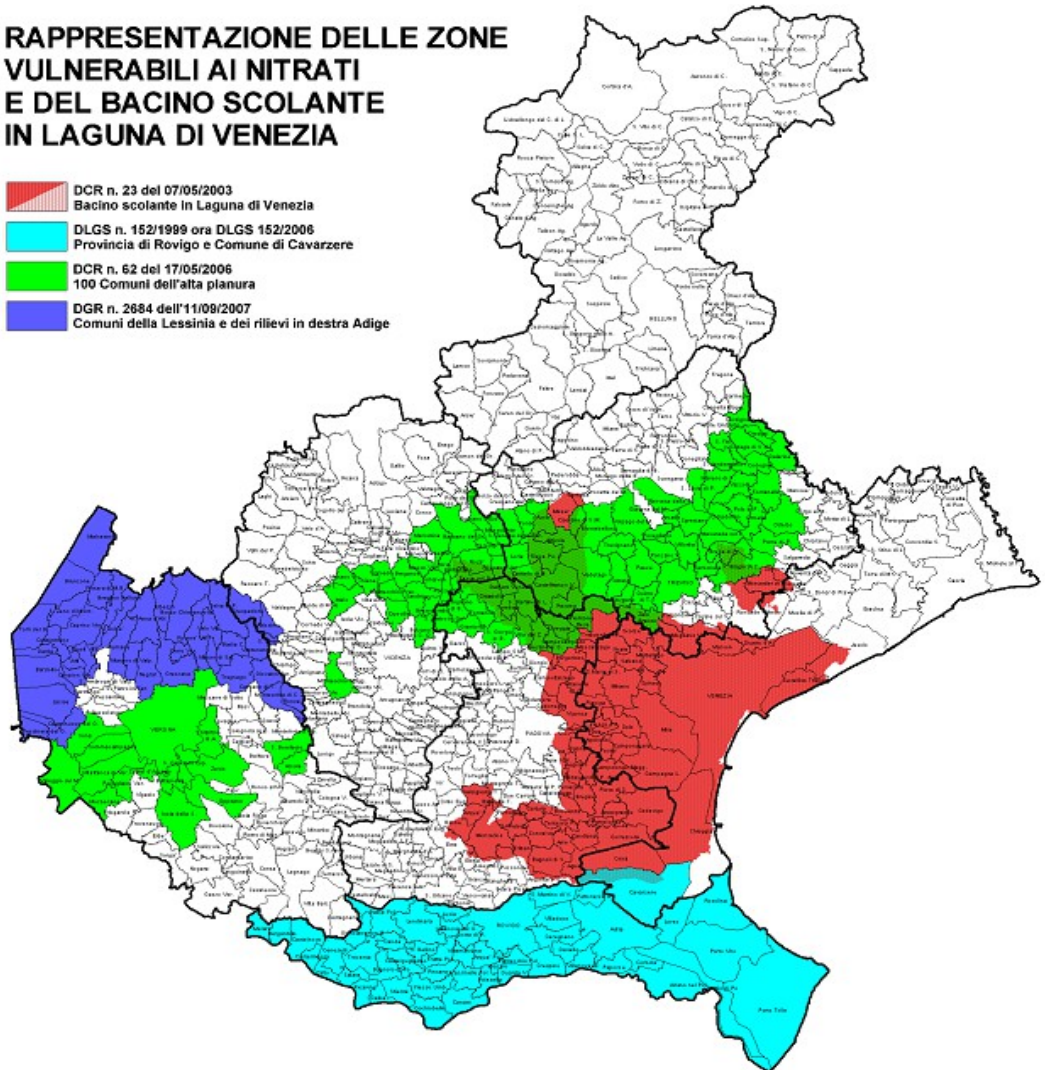

Condizionalità

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 813 del 22 giugno 2021 pag. 1 di 60

Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto

Condizionalità

Cumuli in campo

ACCUMULO IN CAMPO (ZO/ZVN): MATERIALI AMMESSI	GIORNI DI ACCUMULO
Dopo almeno 90 giorni di maturazione	
Letami (no assimilati)	90
Direttamente a fine ciclo	
Lettiere avicunicoli*	30
SMC	90
Biomasse di cui all'art. 11 c. 6	30**

*Fatte salve diverse disposizioni dell'autorità sanitaria.

** I giorni sono ridotti a tre per le biomasse non compostate la cui produzione è limitata a brevi periodi stagionali.

Capacità stoccaggio minima

LIQUAMI E ASSIMILATI	Capacità minima di stoccaggio non inferiore al liquame prodotto in giorni	
	120	180
Zone Non Vulnerabili (Zone Ordinarie)		
allevamenti di bovine da latte, bufalini, equini e ovicaprini	X	
allevamenti bovini da carne	X	
allevamenti di conigli, suini, avicoli e altri		X
Zone Vulnerabili		
allevamenti di bovine da latte, bufalini, equini e ovicaprini *	X	
allevamenti di bovine da latte, bufalini, equini e ovicaprini		X
allevamenti bovini da carne		X
allevamenti di conigli, suini, avicoli e altri		X
* terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini		
Zone Vulnerabili – Zone Ordinarie		
Piccoli allevamenti familiari	Disposizioni articolo 13, comma 1	
Allevamenti < 3.000 kg N prodotto	Disposizioni articolo 13, comma 2	

Condizionalità

PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE E PREDISPOSIZIONE PUA

	COMUNICAZIONE		PUA	
Quantità di azoto/acqua reflua (prodotta e/o utilizzata)	ZO	ZVN	ZO	ZVN
N* < 1.000 kg/anno	esonero	esonero	esonero	esonero
1.000 ≥ N* < 3.000 kg/anno	esonero	X**	esonero	esonero
N* > 3.000 kg/anno	X***	X	esonero	X
Aziende soggette a IPPC – AIA	X	X	X	X
Aziende con bovini > 500 UBA	X	X	X	X
Azienda che utilizza fertilizzanti ottenuti con le matrici indicate all'art. 2 lettera pp) per quantitativi di azoto >1.000 kg/anno	X	X	X	X
Acque reflue (escluse aziende vitivinicole con acque reflue < 1000 m^3)	X	X	-	-
Aziende vitivinicole con acque reflue < 1.000 m^3	Dichiarazione di non rilevanza		-	-

* Azoto da effluente zootecnico e materiali assimilati compreso il digestato anche di sola matrice vegetale.
**Sono comprese anche le aziende solo utilizzatrici di un quantitativo di azoto superiore a 1.000 kg/anno che nel contempo hanno più del 50% della superficie aziendale disponibile ricadente in ZVN.
*** Sono comprese anche le aziende solo utilizzatrici di un quantitativo di azoto superiore a 3.000 kg/anno che nel contempo hanno più del 50% della superficie aziendale disponibile ricadente in ZO.
Le modalità per la presentazione della documentazione integrativa alla Comunicazione sono dettagliate negli specifici allegati tecnici e schematizzate in **Allegato 23** al presente provvedimento.

Condizionalità

OBBLIGO COMPILAZIONE REGISTRO DELLE CONCIMAZIONI

Casistiche aziende* tenute al Registro	Obbligo compilazione registro delle concimazioni	
	ZVN	ZO
Azienda che utilizza digestati (indipendentemente dai quantitativi)	X	X
Azienda che utilizza fertilizzanti ottenuti con matrici di cui all'art. 2 lett. pp) (indipendentemente dai quantitativi)	X (se si tratta di ammendanti/correttivi, la compilazione è obbligatoria per i tre anni necessari alla verifica dei limiti triennali di cui all'art. 8 bis)	X (se si tratta di ammendanti/correttivi, la compilazione è obbligatoria per i tre anni necessari alla verifica dei limiti triennali di cui all'art. 8 bis)
Azienda con PUA	X	X
Azienda con SAU ≥ 14,8 ha	X	X– a partire da entrata in vigore del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico -

* Qualora un'azienda sia tenuta alla compilazione del Registro per almeno uno dei criteri individuati in tabella, il Registro deve essere compilato per l'intera SAU aziendale.

Condizionalità

DIVIETI STAGIONALI DI SPANDIMENTO - Quadro Riepilogativo

ZONA ORDINARIA		
TIPOLOGIA DI MATERIALE	Giorni di divieto	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO
Liquami e assimilati	60 gg	1 dicembre – 31 gennaio
Acque reflue	60 gg	1 dicembre – 31 gennaio
Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata	60 gg	1 dicembre – 31 gennaio
Letami e assimilati		Nessun divieto*
Fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. n. 75/2010 e regolamento (UE) 1009/2019	60 gg	1 dicembre-31 gennaio**
- di cui Ammendante Compostato Verde e Ammendante Compostato Misto del D. Lgs. n. 75/2010 con N totale < 2,5%	30 gg	15 dicembre-15 gennaio**
Fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui al d.lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 smi	60 gg	1 dicembre – 31 gennaio

*Previo rispetto di tutte le condizioni di divieto descritte agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021.

**Sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi

Condizionalità

ZONA VULNERABILE			
TIPOLOGIA DI MATERIALE	Giorni di divieto	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO	Bollettino Agrometeo
Liquami e assimilati; acque reflue (*DM 25/2/2016*)	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO
Liquami e assimilati ; acque reflue (*DM 25/2/2016*) –in presenza di pascoli, prati-pascoli e prati, ivi compresi i medicai e cover crops, di cereali autunno-vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento permanente; su terreni con presenza di residui colturali; in caso di preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SÌ***
Letami e assimilati (*DM 25/2/2016*)	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SÌ***
Letami bovino, ovicaprino e di equidi (*DM 25/2/2016*) *	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio	NO
Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata (*DM 25/2/2016*) –	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO

* solo su pascoli, prati-pascoli, prati permanenti e avvicendati, e nel caso di pre-impianto colture orticole.

** sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi.

*** In caso di mancata attivazione del bollettino Agrometeo il divieto si applica dal 1° novembre al 31 gennaio.

Condizionalità

ZONA VULNERABILE			
TIPOLOGIA DI MATERIALE	Giorni di divieto	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO	Bollettino Agrometeo
Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata (*DM 25/2/2016*) –	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO
Fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. n. 75/2010 e regolamento (UE) 1009/2019 –**	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SÌ***
di cui Ammendante Compostato Verde e Ammendante Compostato Misto del D. Lgs. n. 75/2010 con N totale ≤ 2,5% **	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio	NO
Fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui al d.lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 smi	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO

* solo su pascoli, prati-pascoli, prati permanenti e avvicendati, e nel caso di pre-impianto colture orticole.

** sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi.

*** In caso di mancata attivazione del bollettino Agrometeo il divieto si applica dal 1° novembre al 31 gennaio.

Condizionalità

Tipo di adempimento		Riferimenti alle scadenze ordinarie annuali	Scadenza 2021
Comunicazione	*Quinquennale*	Presentazione alla Provincia con Applicativo Nitrati	30 giorni prima dell'inizio attività di spandimento
		Rinnovo prima della data di scadenza con Applicativo Nitrati	Nell'anno precedente la data di scadenza
	Annuale	Annotazione in comunicazione soggetti destinatari effluente/digestato	15 gennaio anno successivo
Predisposizione in forma definitiva (allo stato "confermato") dei Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA)		Dopo 45 giorni dalla data fissata dal regolamento di esecuzione della Commissione che disciplina la presentazione delle domande a superficie della PAC	30 luglio [(*)(1)]
Apertura del Registro delle concimazioni e del RICqw		Dopo 62 giorni dalla data fissata dal regolamento di esecuzione della Commissione che disciplina la presentazione delle domande a superficie della PAC	16 agosto [(*)(2)]
1° consolidamento annotazioni sul Registro degli interventi colturali – RIC, per tutte le linee di intervento che prevedono l'impegno di Misura PSR		31 luglio Definita DDR n. 58/2018 del Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca	31 luglio
2° consolidamento annotazioni del Registro degli interventi colturali – RIC, per tutte le linee di intervento che prevedono l'impegno di Misura PSR		30 settembre Definita DDR n. 58/2018 del Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca	30 settembre
Annotazione degli spandimenti effettuati su terreni di terzi acquisiti con atto di assenso		30 novembre Trattasi di una scadenza tecnico-organizzativa	30 novembre
Chiusura con conferma definitiva del Registro delle concimazioni e del Registro degli interventi colturali – RIC		15 dicembre Definita dal DDR n. 30 del 20 marzo 2013	16 dicembre

NOTE:
ove la scadenza dell'adempimento/termine ultimo ricada in un giorno festivo, la medesima è posticipata al primo giorno lavorativo successivo

(*) Il DM 8 giugno 2021 n. 264094 ha prorogato i termini di presentazione della domanda al 25 giugno 2021 modificando quanto previsto dal precedente Decreto 10 maggio 2021 prot. 215187
(1) la scadenza per la predisposizione in forma definitiva dei Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA) slitta al **9 agosto 2021** ai sensi della DGR 941/2018.
(2) Il termine ultimo per l'apertura del Registro delle Concimazioni è fissato per il **26 agosto 2021**

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto

Condizionalità

Il **Bollettino Agrometeo Nitrati** in lla seguente pagina internet di ARPAV:
https://www.arpa.veneto.it/bolagro/agrometeonitrati/nitrati.htm

L'informazione è fornita anche mediante applicazione per dispositivi mobili ricercabile come "**App ARPAV Agrometeo Nitrati**".

Dal 1° ottobre 2021 Il bollettino Agrometeo Nitrati è integrato con le informazioni di allerta PM10 che impongono l'obbligo di iniezione/interramento immediato di liquami e assimilati. L'indicazione associata all'allerta PM10 è vincolante nel periodo dal 1 ottobre al 15 aprile mentre costituisce semplice raccomandazione nel periodo dal 15 aprile al 30 aprile.

Condizionalità

Belluno	Padova	Rovigo	Treviso	Venezia	Verona	Vicenza

	ZONA	Domenica 5	Lunedì 6	Mar 7	Mer 8	Giorni di divieto residui
Abano Terme	ZO					55
Agna	ZVN					55
Albignasego	ZO					55
Anguillara Veneta	ZVN					55
Arquà Petrarca	ZVN					56
Arre	ZVN					55
Arzergrande	ZVN					56
Bagnoli di Sopra	ZVN					55
Baone	ZO					55

LEGENDA

NF	Divieto di spandimento
F	Possibilità di spandimento
PM10	Obbligo iniezione/interramento immediato liquami e assimilati
	Tendenza previsionale al divieto di spandimento
	Tendenza previsionale alla possiblità di spandimento
	Suggerimento di iniezione/interramento immediato liquami e assimilati
	Divieto assoluto di spandimento
	Non soggetto a divieti inerenti lo spandimento

Z.O	Zona ordinaria
Z.VN	Zona vulnerabile

Condizionalità

BCAA 1: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Il rispetto del divieto di fertilizzazione organica e inorganica sul terreno adiacente ai corsi d'acqua: vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua

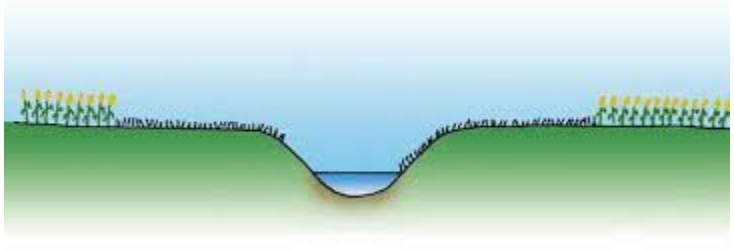

La costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, di larghezza variabile tra 3 e 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora pres enti.La fascia deve essere adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali ed è denominata "fascia inerbita".

Condizionalità

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri massimi di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

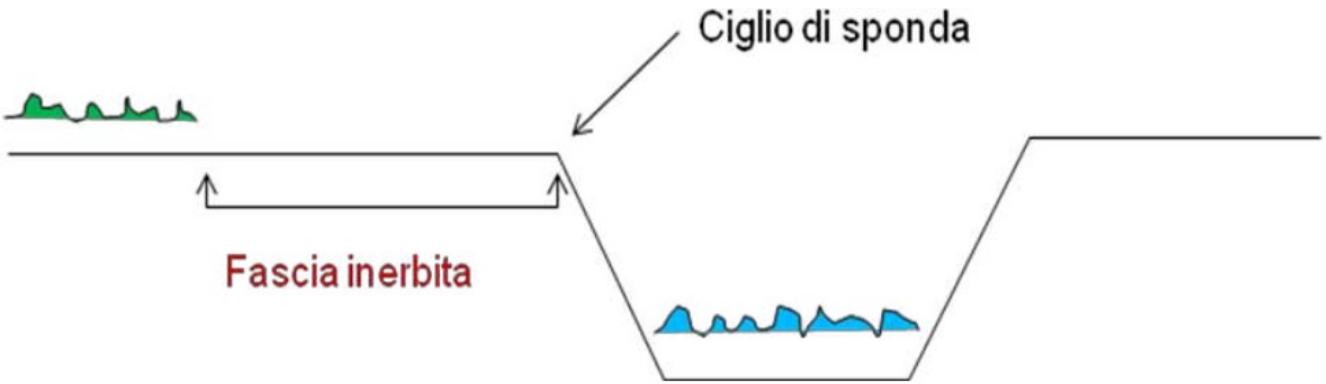

L'ampiezza della fascia inerbita varia in funzione della combinazione dello stato ecologico e/o chimico monitorato, ai fini della ricognizione dello stato delle acque superficiali dall'Agenzia Regionale per

Condizionalità

Le possibili classi di stato sono:

- **stato ecologico**: "ottimo/elevato", "buono", "sufficiente", "scarso/scadente" e "pessimo/cattivo",

- **stato chimico**: "buono", "non buono",

1) L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia "buono" o "non definito".

2) L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri:

- ➔ ♣ nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "sufficiente" o "buono" e lo stato chimico sia "buono" o "non definito".
- ➔ ♣ nel caso in cui lo stato ecologico sia "non definito" e quello chimico sia "buono".

3) In tutti gli altri casi, si applica il vincolo maggiore pari ad un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

Il campo di applicazione dell'impegno è costituito da tutti i corsi d'acqua regionali, individuati dal geoportale regionale al seguente link:

http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/.

Condizionalità

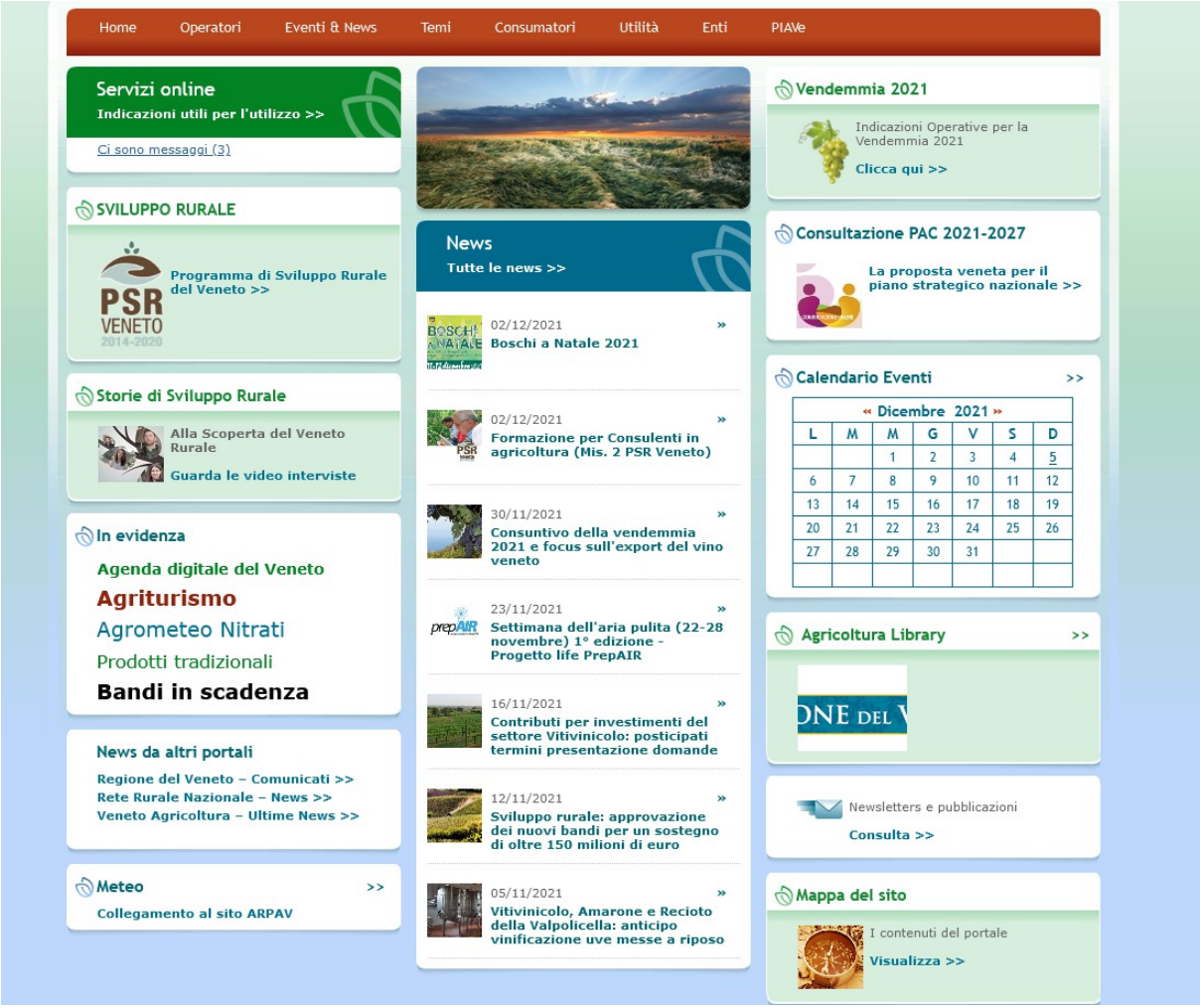

http://piave.veneto.it/web/utilita/cartografia.

Condizionalità

BCAA 2: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione

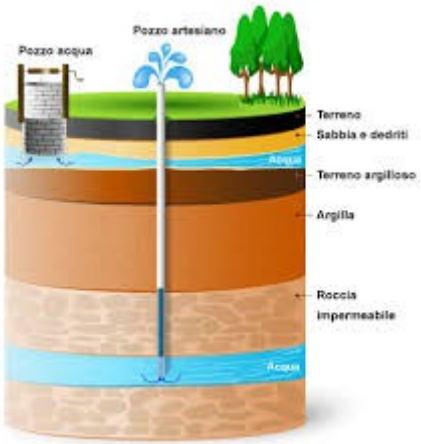

La presente **BCAA 2** si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso, oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Condizionalità

BCAA 3: Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola.

Contenitore chiuso e protetto, posto su un pavimento impermeabilizzato, per i combustibili, gli oli di origine petrolifera e minerali, i lubrificanti usati, i filtri e le batterie esauste.

Condizionalità

Obblighi e **divieti** validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici: Possesso dell'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose rilasciata dagli enti preposti.

Condizionalità

BCAA 4: Copertura minima del suolo

a) per le superfici a seminativo non più utilizzate a fini di produzione che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni;

b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:

- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
- o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (es. discissura o ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Condizionalità

BCAA 5: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

a) Realizzazione di solchi acquai temporanei.

b) Divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

c) Manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.

Condizionalità

BCAA 6: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Corretta gestione dei residui colturali.

La presente **BCAA 6**, pertanto, prevede il divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali lasciati in campo successivamente alla raccolta.

Deroghe:

- superfici investite a riso;
- emergenze di carattere fitosanitario;
- norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie;

Condizionalità

CGO 2: Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente:

- la conservazione degli uccelli selvatici ;
- eliminazione di elementi naturali e seminaturali cara;
- eliminazione dei terrazzamenti esistenti delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- conversione delle superfici a pascolo permanente;
- bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.

Condizionalità

CGO 3: Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e tutte le superfici agricole e le superfici forestali ricadenti nelle **ZSC**,

La DGR di approvazione e le Misure di Conservazione sono consultabili al sito http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/misure-di-conservazione

Condizionalità

BCAA 7: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.

CGO 4: Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare

---

CGO 5: Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle Direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE

Condizionalità

CGO 6: Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini

---

CGO 7: Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio

---

CGO 8: Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e che modifica il Regolamento (CE) 1782/2003 e le Direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE

Condizionalità

CGO 9: Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, recante disposizioni per :

- La prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.
- Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine animali.
- Il divieto è esteso agli animali diversi dai ruminanti ed è limitato, per quanto riguarda l'alimentazione di tali animali, con prodotti di origine animale a norma dell'allegato IV del reg. UE n. 999/2001.
- Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.

CGO 10 (ex Atto B9) - Reg. CE 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE

Prossima programmazione PAC

Il **25 giugno** Consiglio, Commissione e Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sui tre regolamenti per la riforma della Pac 2023-2027, che è stato poi accettato dai ministri dell'agricoltura nel corso della riunione del Consiglio dell'Ue del 28 giugno scorso.

Entro il **31 dicembre 2021**, gli Stati Membri saranno chiamati a redigere i propri piani strategici nazionali, i quali poi saranno sottoposti alla valutazione e approvazione della Commissione europea.

La Pac 2023-2027 si articola in cinque tipologie di pagamenti diretti:

Sostegno al reddito di base

Valore storico dei titoli storici o un pagamento a superficie uniforme per tutti gli agricoltori il cui importo corrisponde al valore medio nazionale.

Processo di convergenza interna dei pagamenti diretti, a decorrere dal 2023, affinché tutti gli agricoltori possano ricevere un importo per i loro titoli pari almeno all'85% del valore medio nazionale entro il 2026 (ad oggi siamo al 60%)

Prossima programmazione PAC

Sostegno ridistributivo

viene dedicato almeno il 10% del budget nazionale destinato ai pagamenti diretti per la redistribuzione dei pagamenti diretti dalle aziende più grandi a quelle più piccole o medie

Sostegno ai giovani agricoltori

destinando una quota minima del 3% della dotazione nazionale dei pagamenti diretti per offrire un sostegno complementare

Regimi per il clima e l'ambiente (eco-schemi)

pratiche agricole a sostegno della transizione green e volte ad accrescere il contributo fornito dall'agricoltura al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità dell'Ue.
Per tale sostegno gli Stati membri dovranno dedicare almeno il 25% della dotazione per i pagamenti diretti con la possibilità di impiegare almeno 20% nei primi due anni

Prossima programmazione PAC

Sostegno accoppiato al reddito

Potra essere concesso fino al 13% della dotazione dei pagamenti diretti per finanziare interventi per aiutare settori e produzioni o tipi specifici di agricoltura, in difficoltà, anche migliorandone la competitività, la sostenibilità o la qualità

Condizionalità rafforzata

Beneficiari dei pagamenti diretti e interventi di sviluppo rurale per gli impegni agro-clima-ambiente.

Novità introdotte

È prevista l'introduzione di ulteriori pratiche obbligatorie che attualmente sono parte del greening e che si aggiungono alle attuali 7: la **rotazione** delle colture nei seminativi o la **diversificazione** delle colture, ad eccezione delle colture sommerse (Bcaa8) e la quota minima della superficie agricola dedicata a superfici o a caratteristiche non produttive (4%), mantenimento paesaggio e siepi e alberi, con facoltà di combattere specie invasive (Bcaa9)

Prossima programmazione PAC

Tra le innovazioni più significative vi è l'introduzione della **condizionalità sociale,** per la piena ricezione dei pagamenti diretti (primo pilastro) e dei pagamenti ai sensi degli impegni ambiente- clima e dei vincoli naturali o svantaggi territoriali specifici (secondo pilastro), dove per **condizionalità sociale** si intende il rispetto da parte dei beneficiari delle norme fondamentali che regolano le condizioni, la sicurezza e la salute sul lavoro

Tale sistema entrerà in vigore su base volontaria per il biennio 2023-2024, e diverrà obbligatoria a partire dal 2025

Sarà possibile finanziare interventi anche in altri settori come, ad esempio, il settore delle patate fresche e surgelate.

Prossima programmazione PAC

Per il periodo 2023-2027, la politica agricola comune (PAC) si baserà su nove obiettivi chiave

- garantire un reddito equo agli agricoltori
- aumentare la competitività;
- riequilibrare la distribuzione del potere nella filiera alimentare;
- agire per contrastare i cambiamenti climaticitutelare l'ambiente;
- salvaguardare il paesaggio e la biodiversità;
- sostenere il ricambio generazionale;
- sviluppare aree rurali dinamiche;
- proteggere la qualità dell'alimentazione e della salute.

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/new-cap-2023-27/key-policy-objectives-new-cap_it

Prossima programmazione PAC

Il Ministero ha presentato al Tavolo di Partenariato dell'8 settembre 2021 una lista di 7 ecoschemi:

- pagamento per la riduzione del farmaco con l'obiettivo di riduzione dell'impiego di antimicrobici in zootecnia (**Eco-1**);
- premio per l'agricoltura biologica, per favorire la diffusione dell'agricoltura biologica (**Eco-2**);
- premio per la produzione integrata, per ridurre l'uso/rischio dei prodotti fitosanitari (**Eco-3**);
- premio all'inerbimento delle colture permanenti per contrastare il degrado del suolo (**Eco-4**);
- premio per la gestione sostenibile dei pascoli e prati permanenti in aree protette, per favorire la conservazione dei prati e dei pascoli (**Eco-5**);
- premio per l'avvicendamento colturale per aumentare lo stock di carbonio nei suoli (**Eco-6**);
- premio per la copertura vegetale ai fini della biodiversità, allo scopo di tutelare gli impollinatori e mantenere la biodiversità (**Eco-7**).

Sentite grazie dell'attenzione

https://pulseofeurope.eu/en/oureuropenow/drawing-for-europe/